

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.u.o. 24 marzo 2021 - n. 4033

Avviso pubblico Per la concessione di incentivi occupazionali ai datori di lavoro che assumono i destinatari delle misure regionali Dote Unica Lavoro e azioni di rete per il lavoro - Attuazione della d.g.r. n. XI/4398 del 10 marzo 2021

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

MERCATO DELLAVORO E POLITICHE ATTIVE

Visti:

- il d.lgs. 14 settembre 2015 n.150 «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n.183»;
- l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» così come modificata dalla l.r. del 4 luglio 2018 n. 9 che ridefinisce l'organizzazione del mercato del lavoro in Regione Lombardia;
- l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e ss.mm.ii.;
- l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018, con d.g.r. XI/154 e approvato dal Consiglio regionale il 10 luglio 2018 con d.c.r. XI/64;

Richiamato l'accordo tra Ministro per il Sud e Regione Lombardia il 16 luglio 2020 per far fronte all'emergenza sanitaria per COVID 19, che prevede l'assegnazione a Regione Lombardia di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex. Art.242 del d.l. 34/2020 destinate alla riprogrammazione di alcune misure del POR 2014-2020. In tale ambito, sono destinate risorse per le politiche attive per un ammontare di Euro 100 Milioni;

Visto l'Avviso Comune «Indirizzi fondanti per il potenziamento delle misure di politica attiva regionali per la ripresa» sottoscritto con le parti sociali sottoscritto nel mese di ottobre 2020 e comunicato in Giunta il 26 ottobre 2020, con cui è stato definito un primo quadro di interventi per sostenere la ripresa occupazionale nel periodo di post-emergenza per COVID-19, fra cui una misura di incentivi rivolti alle imprese che assumeranno persone disoccupate o a rischio di disoccupazione nell'ambito delle politiche attive regionali, Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro rifinanziate con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

Richiamata la d.g.r. n. XI/3870 del 17 novembre 2020, «Disposizioni relative alla Dote Unica Lavoro Fase quarta di cui alla d.g.r. n. 3470 del 5 agosto 2020 «Linee guida per l'attuazione della IV fase di Dote Unica Lavoro» - Incentivi occupazionali e indennità per i lavoratori parasubordinati»;

Richiamata la d.g.r. n. XI/4074 del 21 dicembre 2020 con cui sono state definite le linee guida fondanti della Fase II dell'Avviso di Reti per il Lavoro, prevedendo l'introduzione della nuova componente degli incentivi occupazionali rivolti alle imprese che assumeranno i destinatari dei progetti di rete;

Visti gli Avvisi che hanno approvato le due misure Dote Unica Lavoro Fase III e Azioni di Rete per il Lavoro fase I e II finanziate con il FSC, rispettivamente con d.d.u.o n. 19516 del 21 dicembre 2018, d.d.u.o. n. 6935 del 13 giugno 2017 e n. 1036 del 2 febbraio 2021, e ss.cc.mm.;

Preso atto che, con la d.g.r. n. XI/4398/ del 10 marzo 2021, sono stati approvati i criteri per dare attuazione alla misura «Incentivi occupazionali alle imprese che assumono i destinatari delle misure regionali Dote unica lavoro e Azioni di rete per il lavoro» prevedendo:

- un pacchetto di incentivi occupazionali per le imprese che assumono i destinatari delle politiche attive regionali Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro, differenziati per età e genere del destinatario;
- meccanismi di incentivazione per le assunzioni di lavoratori uscenti da aziende in situazione di crisi, procedura concorsuale o fallimento, costituiti in cooperativa di nuove imprese rigenerate in forma di cooperativa (c.d workers buyout) e che, a tal fine, investono nella nuova impresa la liquidazione anticipata dell'indennità di disoccupazione (NASpl) come previsto dalla circolare INPS n. 174/2017;

zione anticipata dell'indennità di disoccupazione (NASpl) come previsto dalla circolare INPS n. 174/2017;

- la dotazione finanziaria pari a 20.000.000,00 di Euro;
- la concessione delle agevolazioni finanziarie della misura, sulla base della scelta effettuata in fase di richiesta di finanziamento da parte dei beneficiari dell'aiuto e non modificabile in corso di attuazione della misura nel rispetto;
- del Reg. (UE) n. 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo) (Regime De Minimis);
- del «Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01», volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato e precisamente;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 29 marzo 2021

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazione Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Vista la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final «Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» che tra l'altro considera compatibili gli aiuti concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale;

Considerato che con l'Aiuto SA.58547, autorizzato dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, è stato aggiornato l'aiuto SA.57021 recependole modifiche apportate al quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 dalla terza modifica di cui alla C(2020) 4059 finale, che ha tra l'altro previsto, in deroga, per le microimprese e piccole imprese, anche se in difficoltà l'ammissibilità al contributo purché non soggette a procedura concorsuale al momento della concessione;

Vista la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo e che proroga le disposizioni di tale regime per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021;

Considerato che con l'Aiuto SA.59655, autorizzato dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, è stato aggiornato l'aiuto SA.57021 - SA.58547 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2021;

Verificato che per l'aiuto SA.59655 la registrazione del Regime quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 è quella già effettuata per l'aiuto SA.58547 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA - CAR» n. 15880;

Vista la Comunicazione della Commissione Europea C (2021) 564 final che adotta la quinta modifica del Quadro Temporaneo e che proroga le disposizioni di tale regime per altri sei mesi, fino al 31 dicembre 2021;

Considerato che ai fini dell'efficacia nel diritto interno della proroga di cui alla Comunicazione C(2021) 564 final è necessario che il Governo italiano proceda a notificare in SANI la proroga del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 - SA.58547 - SA.59655, non essendo altrimenti direttamente applicabile;

Stabilito che gli aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto, a titolo di abbattimento tassi a valere sul Regime quadro della disciplina degli aiuti SA. 59655:

- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrate in predetti regimi;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
- sono concessi entro e non oltre il 30 giugno 2021, salvo proroghe e dell'aiuto SA. 59655, a seguito della proroga del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;
- sono concessi agli operatori economici che attestino di avere sede operativa nel territorio regionale al momento dell'erogazione dell'aiuto;
- possono essere concessi alle microimprese e alle piccole imprese già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019, purché non soggette a procedura concorsuale al momento della concessione;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essere in procedura concorsuale per insolvenza anche se in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), la cui scadenza è stata prorogata dal Regolamento (UE) 2020/972 della commissione del 2 luglio 2020 fino a fine 2023;

Ritenuto che nel caso in cui la concessione dei contributi avvenga nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli «de minimis»:

- gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto di cui al Regolamento in «de minimis»;
- gli operatori economici beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013; - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del massimale «de minimis» ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14, comma 4, del decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti;

Stabilito, pertanto, che gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi:

- ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo) (Regime De Minimis), prorogato con Reg(UE)972/2020 al 31 dicembre 2023;
- sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti

SA.59655 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Stabilito altresì che, in caso di mancata proroga da parte del Governo italiano dell'aiuto SA.59655, le concessioni che sono successive al 30 giugno 2021 (termine di validità dell'attuale aiuto SA.57021-SA.58547 - SA.59655), avverranno in Regime De minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), demandando l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato entro il 30 giugno 2021 a provvedimento del Dirigente della Unità Organizzativa Mercato del lavoro e Politiche attive;

Ritenuto pertanto, in attuazione della richiamata DGR 10 marzo 2021, n. XI/4398 di:

- approvare l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo riguardanti la concessione di incentivi occupazionali ai datori di lavoro che assumono i destinatari delle misure regionali Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro fase I e II di cui all'Allegato A) e la relativa modulistica necessaria per l'attuazione delle fasi procedurali dell'avviso, come di seguito elencato, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
 - Allegato 1.a Domanda di contributo
 - Allegato 1.b Domanda di contributo workers buyout
 - Allegato 2 Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda
 - Allegato 3 Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti «de minimis»
 - Allegato 4 Informativa sul trattamento dei dati personali
- prevedere, per la dotazione finanziaria dell'Avviso, la somma di Euro 20.000.000,00, che trova copertura nei capitoli di spesa cap. 10793 - 10801 - 10808 - 10794 - 10802 - 10809 - 10795 - 10803 - 10810 dell'esercizio finanziario in corso;

Ritenuto inoltre di prevedere che il contributo è concesso per i contratti di lavoro subordinato sottoscritti a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento;

Verificato che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 per l'aiuto SA.58547 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA - CAR» n. 15880;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, tramite i propri uffici, provvederà a:

- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss. gli aiuti concessi sull'Avviso registrando in RNA gli aiuti;
- assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima prevista per impresa, al lordo di oneri e imposte, per tipologia di aiuto scelta;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Visti:

- il d.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», modificato con legge n. 27/2020, che stabilisce per le erogazioni di valore inferiore a euro 150.000,00 l'esenzione dall'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia;

- Il d.l. 34/2000, artt. 241 e 242, che prevede le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali siano riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi operativi complementari (POC)
- la R.M. n. 51/E del 11 giugno 2010 dell'Agenzia delle Entrate che ha esteso l'esclusione della ritenuta d'acconto del 4%, ai fini delle imposte sui redditi ai sensi del D.P.R. 600/1973, anche alla quota di cofinanziamento nazionale dei contributi cofinanziati da Fondi europei,.

Richiamata la d.g.r. del 10 marzo 2021, n. XI/4398 «Incentivi occupazionali alle imprese che assumono i destinatari delle misure regionali Dote unica lavoro e Azioni di rete per il lavoro» che, tra l'altro, prevede che in sede di erogazione delle risorse, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della l.r. 22/2020, non si applicano le disposizioni sulla compensazione fra crediti e debiti di cui all'articolo 55, comma 2 bis della l.r. 34/1978;

Acquisito nella seduta del 16 marzo 2021 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all'Allegato C) della d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017;

Vista la comunicazione del 15 marzo 2021 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Dato atto che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy in materia di privacy By Design previste con la d.g.r. n. 7837 del 12 febbraio 2018 e che le stesse sono state applicate in modo puntuale per il trattamento dati;

Richiamati:

- il decreto 8 gennaio 2021, n. 677 con cui il Presidente ha proceduto all'adeguamento della composizione della Giunta attraverso l'affidamento di nuovi incarichi assessorili e delle relative deleghe e la conseguente rimodulazione e ridistribuzione delle deleghe assessorili;
- la d.g.r. n. XI/4185 del 13 gennaio 2021 «I Provvedimento organizzativo 2021», con cui si stabilisce di costituire, sopprimere e rimodulare le Direzioni, ai fini dell'adeguamento dell'organizzazione a seguito dell'affidamento di nuovi incarichi assessorili e delle relative deleghe e la conseguente rimodulazione e ridistribuzione delle deleghe assessorili di cui al decreto del Presidente 677/2021;
- la d.g.r. n. XI/4222 del 25 gennaio 2021 «II Provvedimento organizzativo 2021», con la quale sono stati attribuiti nuovi incarichi dirigenziali;
- la d.g.r. n. XI/4350 del 22 febbraio 2021 «IV Provvedimento organizzativo 2021», con la quale viene approvato il nuovo assetto organizzativo delle Direzioni interessate dalla riorganizzazione della Giunta di Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. XI/4431 del 17 marzo 2021 «V Provvedimento organizzativo 2021», con la quale vengono apportate alcune ulteriori modifiche organizzative ed assegnati gli incarichi sulle posizioni dirigenziali disponibili, con conseguente avvio dell'operatività del nuovo assetto organizzativo, secondo quanto disposto dalla d.g.r. n. 4350/2021;

Viste:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione del triennio corrente;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

DECRETA

1. di approvare l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo riguardanti la concessione di incentivi occupazionali ai datori di lavoro che assumono i destinatari delle misure regionali Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro fase I e II di cui all'Allegato A) e la relativa modulistica necessaria per l'attuazione delle fasi procedurali, come di seguito elencato, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Allegato 1.a Domanda di contributo
- Allegato 1.b Domanda di contributo workers buyout
- Allegato 2 Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda
- Allegato 3 Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti «de minimis»

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 29 marzo 2021

– Allegato 4 Informativa sul trattamento dei dati personali

2. di stabilire che la dotazione finanziaria dell'Avviso è di Euro 20.000.000,00, che trova copertura nei capitoli di spesa cap. 10793 – 10801 – 10808 – 10794 – 10802 – 10809 – 10795 – 10803 – 10810 dell'esercizio finanziario in corso;

3. di stabilire che la concessione delle agevolazioni finanziarie avverrà sulla base della scelta effettuata da parte dei beneficiari dell'aiuto e non modificabile in corso di attuazione della misura nel rispetto:

- del Reg. (UE) n. 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo) (Regime De Minimis), prorogato con Reg (UE) 972/2020 al 31 dicembre 2023;
- sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.59655 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

4. di stabilire che, in caso di mancata proroga da parte del Governo italiano dell'aiuto SA. 59655, le concessioni successive al 30 giugno 2021 (termine di validità dell'attuale aiuto SA.58547), avverranno in Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), demandando l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato entro il 30 giugno 2021 a provvedimento del Dirigente della Unità Organizzativa Mercato del lavoro e Politiche attive della Direzione Generale Formazione e Lavoro;

5. di stabilire che il contributo è concesso per i contratti di lavoro subordinato sottoscritti dal 29 marzo 2021, data di pubblicazione del presente provvedimento;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Paola Angela Antonicelli

— • —



Allegato A

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo riguardanti la concessione di incentivi occupazionali ai datori di lavoro che assumono i destinatari delle misure regionali Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro

Indice

A.1 Finalità e obiettivi	
A.2 Riferimenti normativi	
A.3 Soggetti beneficiari.....	
A.4 Soggetti destinatari	
A.5 Dotazione finanziaria.....	
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione	
B.1.a. Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.59655 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i	
B.1.b Reg (UE) n. 1407/2013, per gli aiuti di importanza minore "de minimis"	
C.1 Presentazione delle domande	
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione del contributo	
C.3 Istruttoria	
C.3.a Modalità e tempi del processo	
C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande.....	
C.3.c Integrazione documentale	
C.3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria	
C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione	
C.4.a Caratteristiche della fase di rendicontazione	
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari.....	
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari	
D.3 Ispezioni e controlli	
D.4 Monitoraggio dei risultati.....	
D.5 Responsabile del procedimento.....	
D.6 Trattamento dati personali.....	
D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti	
D.8 Diritto di accesso agli atti	
D.9 Riepilogo date e termini temporali	

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Il presente Avviso, in attuazione della D.G.R. n. XI/4398 del 10/03/2021, si propone di potenziare l'efficacia delle misure di reimpiego dei lavoratori finanziate da Regione Lombardia, anche alla luce dei differenziali di genere e di fascia d'età nei tassi di occupazione, orientando fortemente le azioni verso le imprese che assumono, in particolare quelle che esprimono una domanda di personale riqualificato rispetto all'evoluzione dei processi produttivi in atto. Si intende inoltre incentivare, anche al di fuori dei percorsi di politica attiva regionali, le assunzioni effettuate dalle cooperative che vengono costituite dai lavoratori di imprese in crisi al fine di acquisire tutta o parte delle attività dell'impresa di provenienza (cd. "workers buyout").

In tal senso, la misura concorre a sostenere il fabbisogno delle imprese in fase di rilancio o trasformazione e ad accorciare i tempi di incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Nello specifico, la misura sostiene, attraverso un pacchetto di incentivi occupazionali, le imprese che assumono i destinatari delle politiche attive Dote Unica Lavoro – Fase 4 e Azioni di Rete per il Lavoro – Fasi I e II.

A.2 Riferimenti normativi

- l.r. 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" così come modificata dalla l.r. del 4 luglio 2018, n. 9 che ridefinisce l'organizzazione del mercato del lavoro in Regione Lombardia;
- l.r. 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia" e ss.mm.ii.;
- l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 "Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro";
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018 con D.G.R. n. XI/154 e approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con D.C.R. XI/64;
- la D.G.R. n. XI/7837 del 12 febbraio 2018 avente come oggetto Approvazione della policy regionale "Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia";
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii.;
- la Comunicazione C(2020) 3482 final del 21/5/2020 con cui la Commissione europea ha approvato il Regime Quadro italiano State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy – COVID-19 Regime Quadro, modificato dalle Comunicazioni C(2020) 6341 final del 11/9/2020 State Aid SA.58547 (2020/N) – Italy e C(2020) 9121 final del 10/12/2020 State Aid SA.59655 (2020/N) – Italy;
- D.G.R. n. XI/3372 del 14 luglio 2020, approvazione schema di accordo "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020";
- Delibera CIPE 42/2020 del 28 luglio 2020 che dispone la nuova assegnazione alla Regione Lombardia di risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 345,70 milioni di euro;

- D.G.R. n. XI/3870 del 17 novembre 2020, Disposizioni relative alla Dote Unica Lavoro Fase quarta di cui alla DGR n. 3470 del 5 agosto 2020 “Linee guida per l’attuazione della IV fase di Dote Unica Lavoro” – Incentivi occupazionali e indennità per i lavoratori parasubordinati;
- D.G.R. n. XI/4074 del 21 dicembre 2020, linee guida per l’attuazione della Fase II della misura Azioni di Rete per il Lavoro - a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC);
- D.G.R. n. XI/4398 del 10 marzo 2021, Incentivi occupazionali alle imprese che assumono i destinatari delle misure regionali Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro.

A.3 Soggetti beneficiari

Sono ammessi ad accedere al contributo i datori di lavoro, che assumono lavoratori presso un’unità produttiva/sede operativa ubicata in Lombardia, rientranti in una delle seguenti categorie:

- i soggetti regolarmente iscritti presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, per coloro che sono tenuti a tale adempimento (es. imprese, società tra professionisti, etc.);
- i soggetti non iscritti presso il registro delle imprese ma che esercitano, anche se in forma non prevalente, attività di tipo economico e sono in possesso di una partita IVA:
 - Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritti ai registri (regionale/provinciale nelle more dell’attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017);
 - associazioni riconosciute e le fondazioni, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
- i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA attiva, in forma singola o associata.

Le imprese agricole che svolgono attività di produzione primaria possono partecipare alla misura aderendo al regime di aiuti specificato al paragrafo B.1.

Sono invece esclusi dal presente Avviso:

- i datori di lavoro privati senza partita IVA;
- le pubbliche amministrazioni, individuabili assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recati dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.¹;
- i soggetti iscritti all’Albo regionale degli operatori accreditati;
- le società, gli enti e singoli professionisti che, a qualsiasi titolo, prestano servizi di consulenza e assistenza tecnica a favore dei soggetti coinvolti nell’attuazione, controllo, certificazione e sorveglianza del presente Avviso.

Sono altresì esclusi i datori di lavoro che svolgono attività primaria di cui ai seguenti codici ATECO:

- 96.04.1 - 96.04.10;
- 92.00.01 – 92.00.02 - 92.00.09;

¹ Sono altresì escluse le autorità amministrative indipendenti, nonché tutti i soggetti che sono indicati espressamente nell’elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3 della l. n. 196/2009 e s.m.i., o rientranti tra i comparti sottoposti o comunque tenuti all’applicazione del regime di contrattazione collettiva di lavoro nazionale attribuita all’ARAN. Sono, inoltre, escluse dai benefici del presente Avviso le assunzioni effettuate da soggetti qualificabili come pubblici, in quanto costituiti, riconosciuti da norme di legge, vigilati e/o finanziati dalla pubblica amministrazione e attraverso i quali quest’ultima svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. Sono da considerare pubblici gli organismi di diritto pubblico ex articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. Sono, infine, escluse dai benefici del presente Avviso le assunzioni effettuate da società in house partecipate da pubbliche amministrazioni e soggette ai poteri di controllo e vigilanza di queste ultime.

- 47.78.94.

I soggetti richiedenti devono assicurare di:

- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
- essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge n. 68 del 12/03/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili;
- essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime di “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e “de minimis” (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).

Regione Lombardia intende concorrere all’innalzamento della qualità del lavoro, collegando l’incentivo economico alla garanzia di adeguati livelli retributivi, normativi e contributivi.

Pertanto, le imprese beneficiarie del presente Avviso si impegnano a rispettare, per il lavoratore per il quale si chiede l’incentivo, gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, se presenti, stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e a dichiarare, in fase di richiesta dell’incentivo, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

Si richiama, a tal fine, la disciplina in materia², al cui rispetto è preposto l’Ispettorato del Lavoro.

Il perimetro dei contratti collettivi nazionali che rispondono ai livelli di tutela previsti dai contratti maggiormente rappresentativi sul piano nazionale potrà essere ulteriormente definito e qualificato con l’adozione del sistema di codifica da parte del CNEL³.

A.4 Soggetti destinatari

Sono incentivate le assunzioni di disoccupati e occupati sospesi che hanno aderito a Dote Unica Lavoro – Fase 4 e Azioni di Rete per il Lavoro – Fasi I e II e per cui viene conseguito e rendicontato il risultato di inserimento lavorativo nell’ambito di tali percorsi.

Sono incentivate le assunzioni dei disoccupati residenti in Lombardia, e di coloro che, pur non essendo residenti in Lombardia, al 1° gennaio 2019 o in data successiva risultavano occupati in Lombardia (documentabile tramite buste paga, fatture o documentazione fiscale equivalente, etc.).

² Legge 296/2006 all’art. 1, comma 1175 “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”

³ art. 16 -quater del D.L. 16 luglio 2020 n.76 (c.d. decreto semplificazione) 1. Nelle comunicazioni obbligatorie previste dalle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e nelle trasmissioni mensili di cui all’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il dato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro è indicato mediante un codice alfanumerico, unico per tutte le amministrazioni interessate. Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo nell’archivio di cui all’articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. La composizione del codice è definita secondo criteri stabiliti dal CNEL d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Sono inoltre incentivate le assunzioni effettuate dalle cooperative che vengono costituite dai lavoratori di imprese in crisi al fine di acquisire tutta o parte delle attività dell'impresa di provenienza (cd. "workers buyout"). Il beneficio è riconosciuto anche nel caso in cui il progetto di assunzione sia maturato al di fuori dei percorsi di politica attiva regionali.

A.5 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 20.000.000,00.

Tale dotazione potrà essere incrementata sulla base dell'andamento della misura.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

Il presente Avviso è finanziato con risorse a valere sull'Accordo "Riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020", sottoscritto con il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale in data 16 luglio 2020 sulla base dello schema approvato dalla Giunta con D.G.R. n. XI/3372 del 14/07/2020.

Ai soggetti beneficiari vengono messi a disposizione incentivi a fondo perduto finalizzati all'assunzione dei destinatari di cui al paragrafo A.4.

Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato ammissibili ai fini della rendicontazione del servizio a risultato di inserimento lavorativo e avviati nell'ambito della politica attiva e, nello specifico, esclusivamente per contratti:

- a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato;
- a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).

Sono esclusi i contratti di somministrazione e tutte le altre seguenti forme contrattuali: lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa; lavoro occasionale; lavoro accessorio; lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU); lavoro autonomo nello spettacolo; contratto di agenzia; associazione in partecipazione; lavoro intermittente (job on call); lavoro domestico.

Il contributo massimo è differenziato in funzione della difficoltà di accesso nel mercato del lavoro, come segue:

- Lavoratori fino a 54 anni: € 5.000
- Lavoratrici fino a 54 anni: € 7.000
- Lavoratori a partir da 55 anni: € 7.000
- Lavoratrici a partir da 55 anni: € 9.000

A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di € 1.000 se l'assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti o da un'impresa, in forma cooperativa, costituita dai lavoratori di imprese in crisi al fine di acquisire tutta o parte delle attività dell'impresa di provenienza (cd. "workers buyout").

Il contributo non può eccedere il costo del lavoro al netto degli oneri previdenziali e contributivi ed è da intendersi riferito a contratti a tempo pieno. Per i contratti a tempo parziale l'incentivo concedibile sarà riparametrato in funzione della percentuale di ore previste.

Sono ammessi al contributo i contratti di lavoro sottoscritti a partire dalla di pubblicazione del presente provvedimento

REGIMI DI AIUTO

L'agevolazione si configura come aiuto di stato per i soggetti beneficiari dell'agevolazione ed è riconosciuta, a scelta del soggetto beneficiario, ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" o, alternativamente, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 nei limiti previsti per gli altri aiuti di importanza minore "*de minimis*" la cui scadenza è stata prorogata dal Regolamento (UE) 2020/972 della commissione del 2 luglio 2020 fino a fine 2023".

Pertanto, in fase di presentazione della domanda di contributo, tutti i soggetti beneficiari dell'agevolazione dovranno sottoscrivere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., la dichiarazione che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto al soggetto richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Reg. (UE) n. 1407/2013.

Non saranno ammesse le domande il cui valore comporti il superamento alternativamente dei massimali di cui:

- al par. 3.1, punti 22-23 del Quadro temporaneo, per gli aiuti del Quadro temporaneo;
- al par. 7, art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013, per gli aiuti in regime "*de minimis*".

Le imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria possono partecipare alla misura optando esclusivamente per il regime di aiuto "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19"

La concessione dei finanziamenti è subordinata alla interrogazione del RNA e alla registrazione del finanziamento, secondo le condizioni e le modalità previste dall'art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii e dalle disposizioni attuative ("Regolamento" del M.I.S.E. n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017), dando evidenza degli Aiuti individuali registrati nel RNA e dei relativi codici COR e CUP rilasciati.

B.1.a. Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.59655 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i

Gli aiuti di stato sono inquadrati nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547, come prorogato dall'aiuto SA.59655, e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.

Gli aiuti concessi nel Quadro Temporaneo possono essere cumulati con altri aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "*de minimis*", nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione n. 651/2014, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi.

Gli aiuti possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53

del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019.

Gli aiuti possono però essere concessi alle imprese di micro e piccole dimensioni, secondo la definizione di cui all'Allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014 (imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo totale e/o bilancio annuo totale inferiori a 10 milioni di euro), che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del medesimo regolamento alla data del 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti di tale condizione.

Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, l'aiuto non deve superare i 120 mila euro e non deve riguardare alcuna delle categorie già escluse dal regime "de minimis" (cfr. lett. da a) a k) dell'art. 1 del Reg. (UE) 717/2014). Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli l'aiuto non deve superare i 100 mila euro per impresa.

Gli aiuti possono essere concessi entro e non oltre il 30 giugno 2021, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e del relativo aiuto SA.59655.

In caso di mancata proroga da parte del Governo italiano dell'aiuto SA.59655, le concessioni che sono successive al 30 giugno 2021 (termine di validità dell'attuale aiuto SA.57021 - SA.58547 - SA.59655), avverranno in Regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), demandando l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato entro il 30 giugno 2021 a provvedimento del Responsabile della procedura.

B.1.b Reg (UE) n. 1407/2013, per gli aiuti di importanza minore "de minimis"

Il contributo è riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore "de minimis", con particolare attenzione agli articoli:

- Art. 1 (campo di applicazione);
- Art. 2 (definizioni), con riferimento in particolare al paragrafo 2 nozione di "impresa unica". Per impresa unica si tiene conto della definizione di cui all'art. 2, comma 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013. Nel caso di fusioni, acquisizioni o scissioni si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 3 comma 8 e comma 9 del richiamato Reg. (UE) n. 1407/2013;
- Art. 3 (aiuti de minimis), qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- Art. 5 (cumulo), con riferimento al paragrafo 1, l'agevolazione riconosciuta con la presente misura non è cumulabile con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili;
- Art. 6 (controllo).

L'aiuto "de minimis" è concedibile se sono rispettate le soglie indicate nel Reg. (UE) n. 1407/2013. Le soglie indicano l'ammontare massimo di aiuti "de minimis" che un'impresa unica può ricevere, incluso l'aiuto richiesto, in tre esercizi finanziari (ai sensi del Codice Civile l'esercizio finanziario è il periodo di tempo cui si riferisce il bilancio), quello in corso e i due precedenti. Tale soglia comprende tutti gli aiuti dichiarati "de minimis" e concessi da qualsiasi amministrazione pubblica italiana per qualsiasi finalità.

La prima soglia, valida solo per l'attività di trasporto su strada, è pari a € 100.000,00.

La seconda soglia, valida per tutte le altre attività economiche, è pari a € 200.000,00.

Il periodo dei tre esercizi finanziari è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della domanda di finanziamento.

Nel momento in cui si richiede l'aiuto, i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento;
- attestati di non essere impresa che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

Per i professionisti che esercitano l'attività in forma associata è inoltre necessario indicare i dati relativi ai soci dello Studio Associato.

L'agevolazione riconosciuta con la presente misura non è cumulabile con altri "aiuti di Stato" concessi per gli stessi costi ammissibili in regime di "de minimis" (par. 1 dell'art. 5, "Cumulo", Reg. (UE) 1407/2013).

Qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Decreto n. 115/2017 relativo al Registro Nazionale Aiuti.

Regione Lombardia si riserva la facoltà di modificare d'ufficio l'inquadramento del regime di aiuto qualora, in fase di istruttoria, risultassero errori in tale ambito da parte del beneficiario tali da comportarne l'esclusione.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Il datore di lavoro può presentare domanda di contributo successivamente all'assunzione del destinatario e previa rendicontazione dell'inserimento lavorativo del destinatario da parte dell'operatore nell'ambito delle misure Dote Unica Lavoro – Fase 4 e Azioni di Rete per il Lavoro – Fasi I e II.

Il datore di lavoro è tenuto a presentare una domanda di contributo per ciascun lavoratore assunto.

La presentazione delle domande di contributo decorre dal 15/04/2021 alle ore 12.00 e termina, salvo proroghe, il 30/06/2022 alle ore 12.00 e comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziare, esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi Online raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.

L'accesso a Bandi Online può essere effettuato attraverso le proprie credenziali SPID, CRS/CNS o, per i soggetti registrati, con la propria utenza.

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande saranno definiti all'interno di un Manuale che verrà reso disponibile all'interno del sistema informativo alla data di apertura dell'Avviso.

Modalità di registrazione alla piattaforma regionale di Bandi Online per soggetti non registrati.
Prima di presentare domanda di contributo, il soggetto richiedente deve:

1. registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo Bandi Online: la registrazione deve essere effettuata dalla persona incaricata per la compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto beneficiario dell'agevolazione;
 2. procedere alla fase di profilazione all'interno di suddetto sistema informativo, che prevede:
 - l'attribuzione delle credenziali alla persona fisica incaricata dal soggetto beneficiario dell'agevolazione per la compilazione della domanda;
 - la compilazione delle informazioni relative al soggetto beneficiario dell'agevolazione;
 - il caricamento del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e dell'Atto costitutivo recante le cariche associative.
 3. attendere la validazione: i tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.
- La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del sistema informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

Il soggetto richiedente deve compilare la domanda di contributo secondo lo schema di cui all'Allegato 1. Al termine della compilazione della domanda, il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare la seguente documentazione, anch'essa caricata elettronicamente sul sistema informativo:

- Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda, nel caso in cui non sia il Legale rappresentante del soggetto richiedente a presentarla, secondo lo schema di cui all'Allegato 2;
- Documentazione relativa alla concessione di aiuti di stato, secondo lo schema di cui all'Allegato 3;
- Copia del contratto del lavoratore assunto;
- Eventuale documentazione che attesta la richiesta ad INPS di liquidazione anticipata dell'indennità di disoccupazione (soltanto nel caso del cd. "workers buyout").

Il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui sopra costituirà causa di inammissibilità della domanda di contributo.

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il Legale rappresentante del soggetto richiedente (o suo delegato) deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo generata in automatico dal sistema e sottoscriverla elettronicamente.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con CRS o CNS, purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo dall'apposita sezione del Sistema Informativo. L'assolvimento dell'imposta di bollo è consentito solo in modalità telematica e pertanto non sono ammesse altre forme di pagamento al di fuori di quelle sopradescritte.

Le domande di contributo sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra descritte cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia automaticamente numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione Anagrafica di Bandi Online al soggetto richiedente e riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di contributo.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione del contributo

Il contributo è assegnato con procedura a sportello, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa istruttoria di cui al successivo paragrafo C.3.

L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità del Fondo al momento della richiesta.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del processo

L'Ufficio competente, entro 60 giorni solari dalla data di protocollazione elettronica della domanda di contributo, effettua l'istruttoria della domanda.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di contributo, la completezza documentale della stessa, nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- possesso dei requisiti previsti al paragrafo A.3;
- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda, previsti al paragrafo C.1;
- completezza della domanda di contributo e della documentazione richiesta;
- conformità rispetto alla normativa sugli aiuti di stato.

I requisiti sono resi dai soggetti richiedenti sotto forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sono verificati da Regione Lombardia, anche attraverso la collaborazione con altri enti competenti, titolari delle banche dati di riferimento (es. CCIAA, RNA, Agenzia delle Entrate).

C.3.c Integrazione documentale

Regione Lombardia si riserva la facoltà di chiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari. La richiesta di integrazione avviene attraverso il sistema informativo Bandi Online. Al soggetto beneficiario dell'agevolazione verrà inviata anche una mail dalla piattaforma all'indirizzo di posta elettronica del referente, indicato nella domanda di finanziamento. Le integrazioni devono pervenire entro 15 giorni solari dalla data della richiesta.

In tale ipotesi, i termini temporali si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente, entro il termine stabilito, costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

C.3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Entro 60 giorni solari dalla data di presentazione della domanda, il Responsabile di Procedimento approva con proprio provvedimento la concessione del contributo. L'esito dell'istruttoria verrà comunicato a ciascun beneficiario tramite sistema informativo, e lettera inviata tramite PEC all'indirizzo dichiarato nella domanda di contributo, specificando l'entità del contributo, nonché condizioni e obblighi da rispettare ai fini dell'erogazione.

Gli esiti delle istruttorie saranno inoltre pubblicati sul sito di Regione Lombardia.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

L'erogazione del contributo avviene con tempistiche e modalità diverse a scelta del soggetto richiedente:

- a rimborso, a seguito di rendicontazione intermedia e finale (eventualmente, anche in un'unica soluzione);
- in un'unica soluzione anticipata alla presentazione della domanda di liquidazione, con presentazione di fidejussione a garanzia del contributo.

L'atto di liquidazione del contributo verrà adottato entro 30 giorni solari dalla data della domanda di liquidazione, previa verifica della documentazione presentata. La documentazione allegata alla domanda di liquidazione verrà verificata da una struttura indipendente da chi gestisce l'Avviso.

C.4.a Caratteristiche della fase di rendicontazione

Erogazione a rimborso

Il soggetto richiedente può presentare, trascorsi almeno 90 giorni dall'assunzione del destinatario, la domanda di liquidazione intermedia, per il periodo di assunzione già trascorso.

In tale ipotesi, il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere, attraverso il sistema informativo Bandi Online, la domanda di liquidazione intermedia del contributo, sottoscritta mediante apposizione della firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'agevolazione o suo delegato.

Il datore di lavoro dovrà inoltre inserire l'IBAN, verificando con estrema cura con la propria filiale di credito le coordinate corrette da inserire in domanda per consentire l'effettivo accredito del contributo.

La domanda di liquidazione finale del contributo deve essere presentata a partire dalla data di conclusione dei 12 mesi dall'assunzione e comunque, entro e non oltre il 30/09/2023 alle ore 12.00, pena la decadenza del contributo.

Il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere, attraverso il sistema informativo Bandi Online:

- Domanda di liquidazione finale del contributo, sottoscritta mediante apposizione della firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'agevolazione o suo delegato;
- Buste paga della persona assunta per le 12 mensilità;
- Documentazione attestante il versamento al lavoratore di tutte le mensilità;
- Eventuale documentazione comprovante casi di dimissioni, licenziamento o recesso per giusta causa non addebitabile al datore di lavoro (es. lettera di dimissioni sottoscritta dall'impresa e dal lavoratore, etc.).

Il contributo verrà riparametrato nel caso in cui:

- l'ammontare del contributo sia superiore alla somma degli importi relativi alle buste paga;
- vi sia stata una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore a € 150.000, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sono assoggettabili a verifica da Regione Lombardia o da altri organi di controllo, anche attraverso la collaborazione con altri enti competenti, titolari delle banche dati di riferimento (es. INPS, Agenzia delle entrate, CCIAA, RNA, Prefetture).

Nella fase di verifica della documentazione relativa alla rendicontazione, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari dell'agevolazione, attraverso il sistema informativo, i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari. Le integrazioni e i chiarimenti devono pervenire entro 15 giorni solari dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente, entro il termine stabilito, costituisce causa di decadenza del contributo concesso.

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a conservare agli atti per 10 anni tutta la documentazione (in originale) presentata in fase di domanda di contributo e in fase di domanda di liquidazione.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30/01/2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 dell'01/06/2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Erogazione in un'unica soluzione anticipata

Il soggetto richiedente presenta, trascorsi almeno 90 giorni dall'assunzione del lavoratore, la domanda di liquidazione anticipata.

In tal caso, il datore di lavoro deve stipulare, a favore della Regione, una fidejussione di durata annuale, rinnovabile e di natura irrevocabile, incondizionata ed escutibile a semplice richiesta della Regione. L'importo della fidejussione deve essere pari alla percentuale di anticipazione richiesta e maggiorato della somma dovuta a titolo di interesse legale annuo vigente. La fidejussione può essere rilasciata esclusivamente da:

- banche di cui D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii.;
- imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 e ss.mm.ii, e ricomprese nell'elenco annualmente redatto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante le società obbligate a prestare fidejussioni a titolo di cauzione, nei confronti dello stato e di altri enti pubblici;
- intermediari finanziari di cui al D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. a ciò abilitati.

In tale ipotesi, il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere, attraverso il sistema informativo Bandi Online:

- la domanda di liquidazione anticipata del contributo, sottoscritta mediante apposizione della firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'agevolazione o suo delegato;
- copia della fidejussione, sottoscritta mediante apposizione della firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'agevolazione o suo delegato.

Il datore di lavoro dovrà inoltre inserire l'IBAN, verificando con estrema cura con la propria filiale di credito le coordinate corrette da inserire in domanda per consentire l'effettivo accredito del contributo.

A partire dalla data di conclusione dei 12 mesi dall'assunzione e comunque, entro e non oltre il 30/09/2023 alle ore 12.00, pena la decadenza del contributo, il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere, attraverso il sistema informativo Bandi Online:

- Buste paga della persona assunta per le 12 mensilità;
- Documentazione attestante il versamento al lavoratore di tutte le mensilità;
- Eventuale documentazione comprovante casi di dimissioni, licenziamento o recesso per giusta causa non addebitabile al datore di lavoro (es. lettera di dimissioni sottoscritta dall'impresa e dal lavoratore, etc.).

Il contributo verrà riparametrato nel caso in cui:

- l'ammontare del contributo sia superiore alla somma degli importi relativi alle buste paga;
- vi sia stata una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro.

La fidejussione verrà svincolata contestualmente all'esito positivo delle verifiche della regolarità della documentazione presentata. I costi della fidejussione non sono rimborsabili.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore a € 150.000, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sono assoggettabili a verifica da Regione Lombardia o da altri organi di controllo, anche attraverso la collaborazione con altri enti competenti, titolari delle banche dati di riferimento (es. INPS, Agenzia delle entrate, CCIAA, RNA, Prefetture).

Nella fase di verifica della documentazione relativa alla rendicontazione, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari dell'agevolazione, attraverso il sistema informativo, i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari. Le integrazioni e i chiarimenti devono pervenire entro 15 giorni solari dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente, entro il termine stabilito, costituisce causa di decadenza del contributo concesso.

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a conservare agli atti per 10 anni tutta la documentazione (in originale) presentata in fase di domanda di contributo e in fase di domanda di liquidazione, ivi compresa la documentazione attestante i versamenti effettuati al lavoratore.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30/01/2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 dell'01/06/2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

Il soggetto beneficiario dell'agevolazione è tenuto:

- al rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nel presente Avviso;
- al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del D.lgs n. 150/2015, tra cui in particolare si evidenziano:
 - l'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva (art. 31, comma 1, lettera a);
 - l'incentivo non spetta se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b);
 - l'incentivo non spetta se presso il datore di lavoro sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c);
 - l'incentivo non spetta se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d);
- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso, la documentazione e le informazioni eventualmente richieste.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

La rinuncia deve essere comunicata a Regione Lombardia, accedendo all'apposita sezione del sistema informativo Bandi Online.

Il contributo assegnato è soggetto a decadenza o revoca totale con decreto del responsabile del procedimento amministrativo, qualora non siano rispettate le indicazioni, gli obblighi e i divieti contenuti nel presente Avviso e nel rispetto di quanto previsto dal Regime di Aiuti di Stato scelto.

Le domande ammesse a contributo per le quali non sarà possibile perfezionare il pagamento per indicazione errata dell'IBAN saranno oggetto di decadenza.

Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali dovuti.

D.3 Ispezioni e controlli

È facoltà di Regione Lombardia effettuare visite e controlli in loco, anche senza preavviso, nonché effettuare controlli desk, in ogni fase delle attività previste nel presente Avviso al fine di verificare la regolarità della documentazione e dei procedimenti amministrativi.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati all'intervento di cui al presente Avviso, l'indicatore individuato è il seguente:

Numero di soggetti beneficiari

Regione Lombardia, ai fini di monitoraggio, entro 24 mesi dalla data di assunzione del lavoratore, verificherà la permanenza del lavoratore presso il datore di lavoro destinatario del beneficio e della sede di lavoro sul territorio lombardo.

Customer satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, comma 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro-tempore della UO Mercato del Lavoro e Politiche attive della Direzione generale Formazione e Lavoro.

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) n. 2016/679 e D.lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 4.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web www.bandi.regione.lombardia.it.

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a: incentivilavoro@regione.lombardia.it

Per assistenza informatica sull'utilizzo del sistema informatico Bandi Online è possibile contattare:

- Email: bandi@regione.lombardia.it
- Numero verde: 800.131.151

Scheda informativa⁴

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

⁴ La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

TITOLO	Avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo riguardanti la concessione di incentivi occupazionali ai datori di lavoro che assumono i destinatari delle misure regionali Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro.
DI COSA SI TRATTA	La misura si propone di potenziare l'efficacia delle misure di reimpiego dei lavoratori finanziate da Regione Lombardia, anche alla luce dei differenziali di genere e di fascia d'età nei tassi di occupazione, orientando fortemente le azioni verso le imprese che assumono, in particolare quelle che esprimono una domanda di personale riqualificato rispetto all'evoluzione dei processi produttivi in atto. Si intende inoltre incentivare, anche al di fuori dei percorsi di politica attiva regionali, le assunzioni effettuate dalle cooperative che vengono costituite dai lavoratori di imprese in crisi al fine di acquisire tutta o parte delle attività dell'impresa di provenienza (cd. "workers buyout"). Nello specifico, la misura sostiene, attraverso un pacchetto di incentivi occupazionali, le imprese che assumono i destinatari delle politiche attive Dote Unica Lavoro – Fase 4 e Azioni di Rete per il Lavoro – Fasi I e II.
TIPOLOGIA	Incentivi a fondo perduto.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Sono ammessi ad accedere al contributo i datori di lavoro, che assumono lavoratori presso un'unità produttiva/sede operativa ubicata in Lombardia, rientranti in una delle seguenti categorie: • i soggetti regolarmente iscritti presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, per coloro che sono tenuti a tale adempimento (es. imprese, società tra professionisti, etc.); • i soggetti non iscritti presso il registro delle imprese ma che esercitano, anche se in forma non prevalente, attività di tipo economico e sono in possesso di una partita IVA: - Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritti ai registri (regionale/provinciale nelle more dell'attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017); - associazioni riconosciute e le fondazioni, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche; • i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA attiva, in forma singola o associata.
RISORSE DISPONIBILI	La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 20.000.000,00.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato ammissibili ai fini della rendicontazione del servizio a risultato

	di inserimento lavorativo e avviati nell'ambito della politica attiva e, nello specifico, esclusivamente per contratti: • a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato; • a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie). Sono esclusi i contratti di somministrazione e tutte le altre seguenti forme contrattuali: lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa; lavoro occasionale; lavoro accessorio; lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU); lavoro autonomo nello spettacolo; contratto di agenzia; associazione in partecipazione; lavoro intermittente (job on call); lavoro domestico. Il contributo massimo è differenziato in funzione della difficoltà di accesso nel mercato del lavoro, come segue: • Lavoratori fino a 54 anni: € 5.000 • Lavoratrici fino a 54 anni: € 7.000 • Lavoratori over 55: € 7.000 • Lavoratrici over 55: € 9.000 A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di € 1.000 se l'assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti o da un'impresa, in forma cooperativa, costituita dai lavoratori di imprese in crisi al fine di acquisire tutta o parte delle attività dell'impresa di provenienza (cd. "workers buyout").
DATA DI APERTURA	15/04/2021, ore 12.00
DATA DI CHIUSURA	30/09/2023, ore 12.00
COME PARTECIPARE	I soggetti richiedenti devono presentare domanda di contributo esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi Online raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it .
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura a sportello, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa istruttoria effettuata sulla base dei requisiti di cui al punto A.3 dell'Avviso, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
INFORMAZIONI E CONTATTI	Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web www.bandi.regione.lombardia.it. Per assistenza informatica sull'utilizzo del sistema informatico Bandi Online è possibile contattare: • Email: bandi@regione.lombardia.it • Numero verde: 800.131.151

D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al Bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici, di atti amministrativi e documenti di Regione Lombardia o da questa stabilmente detenuti. Può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

La richiesta di accesso dovrà essere motivata e inoltrata a: Direzione Generale Formazione e Lavoro U.O. Mercato del Lavoro e Politiche attive, Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, PEC lavoro@pec.regione.lombardia.it. La consultazione dei documenti è gratuita. In caso di richiesta di copia su supporto materiale dei documenti richiesti, il richiedente provvede a versare l'importo dei costi di riproduzione quantificati dall'ufficio competente.

I costi di riproduzione su supporti materiali cartacei o informatici, così come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010, sono pari a:

- per il formato UNI A4, euro 0,10 a pagina;
- per il formato UNI A3, euro 0,20 a pagina;
- per elaborati grafici (cartografie e simili) rimborso spese sostenute;
- riproduzione su supporto informatico dell'interessato (CD, Flash Pen): euro 2,00;
- riproduzione atti comportanti ricerca d'archivio: costo fotocopie + costo ricerca d'archivio euro 3,00;
- richieste di ricerca d'archivio e/o riproduzioni di atti presentate da studenti accompagnate da giustificativi del docente: gratuito.

Per la spedizione, per posta o fax, si aggiungono a carico del richiedente le seguenti spese:

- via FAX rimborso fisso: euro 1,00 a pagina formato A4;
- via posta ordinaria o prioritaria: i costi sono determinati con riferimento alle tariffe di mercato praticate da Poste Italiane S.p.A.

Per l'inoltro via mail, i costi onnicomprensivi a carico del richiedente sono i seguenti:

- da 1 a 10 pagine euro 0,50;
- da 11 a 20 pagine euro 0,75;
- da 21 a 40 pagine euro 1,00;
- da 41 a 100 pagine euro 1,50;
- da 101 a 200 pagine euro 2,00;
- da 201 a 400 pagine euro 3,00;
- maggiore di 400 pagine euro 4,00.

I rimborsi dei costi relativi alle copie richieste devono essere pagati tramite bonifico sul c/c bancario intestato a: Regione Lombardia – IBAN: IT 58 Y 03069 09790 000000001918, causale "accesso L. n. 241/1990".

Si ricorda che le copie autentiche, nonché la relativa richiesta, sono soggette all'imposta di bollo. L'imposta va scontata contestualmente all'autenticazione, salvo che ricorra un'ipotesi di esenzione, da indicare in modo espresso (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. 24/05/2005).

D.9 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche
Presentazione delle domande di contributo	Dal 15/04/2021
Presentazione delle domande di liquidazione	Fino al 30/09/2023

Modulo di richiesta di accesso agli atti**RICHIESTA D'ACCESSO AGLI ATTI**

(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

All'Ufficio Spazio Regione, sede di _____

Oppure

Alla Direzione _____

Unità Organizzativa _____/Struttura _____

(indicare se conosciuti)

Il/La sottoscritto/a

COGNOME* _____

NOME* _____

NATA/O* IL _____ a _____

RESIDENTE* IN _____ - Prov. (___)

Via _____ n. _____

E-mail: _____

Tel. _____

Documento identificativo (all.) _____

Diretto interessato

Legale rappresentante (all. doc)

procura da parte (all. doc)

CHIEDE

di visionare

di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico

di estrarne copia conforme in bollo

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto):

MOTIVO DELL'ACCESSO (art. 25 Legge 241/90):

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):

DICHIARA

- di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010;
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci;
- di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

Luogo e data

Firma, per esteso e
leggibile

*Dati obbligatori

Regione
Lombardia

ALLEGATO 1.a

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
RIGUARDANTI LA CONCESSIONE DI INCENTIVI OCCUPAZIONALI AI DATORI DI LAVORO
CHE ASSUMONO I DESTINATARI DELLE MISURE REGIONALI DOTE UNICA LAVORO
E AZIONI DI RETE PER IL LAVORO**

DOMANDA DI CONTRIBUTO

DG Formazione e Lavoro
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

Id domanda:

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) nato/a a
..... Prov. il residente in
..... via n. Comune
..... Prov. C.A.P. codice fiscale Tel
..... Email

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000; ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato DPR n. 445 del 2000;

in qualità di:

- ☐ Legale rappresentante
☐ Delegato con poteri di rappresentanza¹

(Denominazione/Ragione sociale) con sede legale in via
..... n. Comune Prov. C.A.P. Pec Tel
..... Email CF P.IVA
..... Natura giuridica (classificazione Istat)

- ☐ Iscrizione CCIAA - numero
☐ Iscrizione Registro regionale degli Enti del Terzo Settore - numero
☐ Iscrizione Registro regionale delle persone giuridiche - numero
sede operativa in via n., Comune Prov. C.A.P.

- ☐ Soggetto in possesso di partita IVA

(Denominazione/Ragione sociale) con P.IVA numero
..... data di rilascio Natura giuridica
..... con domicilio fiscale in via n. Comune Prov.
C.A.P. Pec Tel Email

DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ

che (nome e cognome del lavoratore assunto), nato/a a il, età
....., residente a in n. Comune
C.A.P. Prov., domicilio (se diverso dalla residenza) a in
..... n. C.A.P. Prov., codice fiscale
..... Tel Email destinatario/a
della politica attiva regionale (Dote Unica Lavoro/Azioni di Rete per il Lavoro) e per cui, nell'ambito di
tale percorso, è stato conseguito e rendicontato il risultato di inserimento lavorativo, è stato/a assunto/a il .../.../... presso la
sede operativa in via n., Comune Prov. C.A.P., con
un contratto di lavoro (a tempo indeterminato/determinato non inferiore a 12 mesi/apprendistato) a
tempo (pieno/parziale) di ore settimanali medie, CCNL, codice COB

¹ In caso di delega si ricorda di utilizzare il modello "Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda" allegato all'Avviso

DICHIARA INOLTRE

- di essere regolarmente iscritto presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo;
- di non rientrare tra i soggetti esclusi dall'Avviso:
 - i datori di lavoro privati senza partita IVA;
 - le pubbliche amministrazioni, individuabili assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recati dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
 - i soggetti iscritti all'Albo regionale degli operatori accreditati;
 - le società, gli enti e singoli professionisti che, a qualsiasi titolo, prestano servizi di consulenza e assistenza tecnica a favore dei soggetti coinvolti nell'attuazione, controllo, certificazione e sorveglianza del presente Avviso.
- di avere il codice attività prevalente (ATECO 2007) e pertanto, di non svolgere attività prevalente di cui ai seguenti codici ATECO:
 - 96.04.1 - 96.04.10 Centri per il benessere fisico (c.d. "centri massaggi");
 - 92.00.01 - 92.00.02 - 92.00.09 Sale gioco con apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ad es. "slot machine", "Video Lottery", sale scommesse, etc.);
 - 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop).
- di disporre in pianta organica di un numero di dipendenti pari a;
- di rispettare, per il lavoratore per il quale si chiede l'incentivo, gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, se presenti, stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
- di essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge n. 68 del 12/03/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili;
- di essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime di "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"
- in alternativa*
- di essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime "de minimis" (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013) e di non rientrare tra i soggetti attivi nei settori esclusi all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis"
- di rispettare i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del D.lgs n. 150/2015, tra cui in particolare si evidenziano:
 - l'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva (art. 31, comma 1, lettera a);
 - l'incentivo non spetta se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b);
 - l'incentivo non spetta se presso il datore di lavoro sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c);
 - l'incentivo non spetta se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d);
- di non aver ricevuto altri contributi pubblici configurabili come aiuti di Stato relativi alle spese oggetto della presente domanda;
- di essere in regola con l'imposta di bollo, in quanto:
 - ☐ ha assolto al pagamento dell'imposta di bollo di 16 euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative;
 - ☐ è esente dalla ritenuta medesima in virtù di un'espressa deroga ai sensi della legge²;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Avviso;
- che i dati riportati nella presente domanda sono veri e conformi alla documentazione in possesso;

² Indicare gli estremi della disposizione normativa

- di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e allegata al presente avviso. Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che tali dati saranno utilizzati per gestire la richiesta medesima e per le altre finalità indicate nell'informativa citata.

CHIEDE

La concessione di un contributo massimo di € a titolo di incentivo economico all'assunzione del lavoratore/lavoratrice (nome e cognome del lavoratore assunto)

Luogo e data

Firmato Digitalmente
dal Legale rappresentante
o suo delegato ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005

Trascorsi almeno 90 giorni dall'assunzione del lavoratore, si potrà procedere alla presentazione della domanda di liquidazione dell'incentivo (intermedia o anticipata, in quest'ultimo caso con presentazione di fidejussione), tramite il sistema informativo utilizzando l'apposita modulistica.

Si allegano alla presente comunicazione:

1. Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda, nel caso in cui non sia il Legale rappresentante del soggetto richiedente a presentarla;
2. Documentazione relativa alla concessione di aiuti di stato in "de minimis", se del caso;
3. Copia del contratto del lavoratore assunto.



Regione
Lombardia

ALLEGATO 1.b

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
RIGUARDANTI LA CONCESSIONE DI INCENTIVI OCCUPAZIONALI AI DATORI DI LAVORO
CHE ASSUMONO I DESTINATARI DELLE MISURE REGIONALI DOTE UNICA LAVORO
E AZIONI DI RETE PER IL LAVORO**

DOMANDA DI CONTRIBUTO

DG Formazione e Lavoro
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

Id domanda:

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) nato/a a
..... Prov. il residente in
..... via n. Comune
..... Prov. C.A.P. codice fiscale Tel
..... Email

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000; ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato DPR n. 445 del 2000;

in qualità di:

- ☐ Legale rappresentante
☐ Delegato con poteri di rappresentanza¹

(Denominazione/Ragione sociale) con sede legale in via
..... n. Comune Prov. C.A.P. Pec Tel
..... Email CF P.IVA
..... Natura giuridica (classificazione Istat) Iscrizione CCIAA -
numero sede operativa in via n., Comune Prov.
C.A.P.

DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ

che (nome e cognome del lavoratore assunto), nato/a a il, età
....., residente a in n. Comune
C.A.P. Prov., domicilio (se diverso dalla residenza) a in
..... n. C.A.P. Prov., codice fiscale
..... Tel Email è stato/a
assunto/a il .../.../..... presso la sede operativa in via n., Comune Prov.
..... C.A.P., con un contratto di lavoro (a tempo indeterminato/determinato non
inferiore a 12 mesi/apprendistato) a tempo (pieno/parziale) di ore settimanali medie, CCNL,
codice COB

DICHIARA INOLTRE

- di essere un'impresa, in forma cooperativa, costituita dai lavoratori che provengono da un'impresa in crisi (cd. "workers buyout");
- di non rientrare tra i soggetti esclusi dall'Avviso:
 - i datori di lavoro privati senza partita IVA;
 - le pubbliche amministrazioni, individuabili assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recati dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
 - i soggetti iscritti all'Albo regionale degli operatori accreditati;

¹ In caso di delega si ricorda di utilizzare il modello "Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda" allegato all'Avviso

- le società, gli enti e singoli professionisti che, a qualsiasi titolo, prestano servizi di consulenza e assistenza tecnica a favore dei soggetti coinvolti nell'attuazione, controllo, certificazione e sorveglianza del presente Avviso.
- di avere il codice attività prevalente (ATECO 2007) e pertanto, di non svolgere attività prevalente di cui ai seguenti codici ATECO:
 - 96.04.1 - 96.04.10 Centri per il benessere fisico (c.d. "centri massaggi");
 - 92.00.01 - 92.00.02 - 92.00.09 Sale gioco con apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ad es. "slot machine", "Video Lottery", sale scommesse, etc.);
 - 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop).
- di disporre in pianta organica di un numero di dipendenti pari a
- di rispettare, per il lavoratore per il quale si chiede l'incentivo, gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, se presenti, stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
- di essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge n. 68 del 12/03/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili;
- di essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime di "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"
- in alternativa*
- di essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime "de minimis" (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013) e di non rientrare tra i soggetti attivi nei settori esclusi all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis"
- di rispettare i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del D.lgs n. 150/2015, tra cui in particolare si evidenziano:
 - l'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva (art. 31, comma 1, lettera a);
 - l'incentivo non spetta se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b);
 - l'incentivo non spetta se presso il datore di lavoro sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c);
 - l'incentivo non spetta se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d);
- di non aver ricevuto altri contributi pubblici configurabili come aiuti di Stato relativi alle spese oggetto della presente domanda;
- di essere in regola con l'imposta di bollo, in quanto:
 - ☐ ha assolto al pagamento dell'imposta di bollo di 16 euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative;
 - ☐ è esente dalla ritenuta medesima in virtù di un'espressa deroga ai sensi della legge²;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Avviso;
- che i dati riportati nella presente domanda sono veri e conformi alla documentazione in possesso;
- di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e allegata al presente avviso. Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che tali dati saranno utilizzati per gestire la richiesta medesima e per le altre finalità indicate nell'informativa citata.

² Indicare gli estremi della disposizione normativa

CHIEDE

La concessione di un contributo massimo di € a titolo di incentivo economico all'assunzione del lavoratore/lavoratrice
..... (nome e cognome del lavoratore assunto)

Luogo e data

Firmato Digitalmente
dal Legale rappresentante
o suo delegato ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005

Trascorsi almeno 90 giorni dall'assunzione del lavoratore, si potrà procedere alla presentazione della domanda di liquidazione dell'incentivo (intermedia o anticipata, in quest'ultimo caso con presentazione di fidejussione), tramite il sistema informativo utilizzando l'apposita modulistica.

Si allegano alla presente comunicazione:

1. Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda, nel caso in cui non sia il Legale rappresentante del soggetto richiedente a presentarla;
2. Documentazione relativa alla concessione di aiuti di stato in "de minimis", se del caso;
3. Copia del contratto del lavoratore assunto;
4. Documentazione che attesta la provenienza dei soci lavoratori da un'impresa in crisi (richiesta ad INPS della liquidazione anticipata dell'indennità di disoccupazione da parte di uno o più soci o altra documentazione)

Regione
Lombardia

ALLEGATO 2

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO A VALERE SULL' AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO RIGUARDANTI LA CONCESSIONE DI INCENTIVI OCCUPAZIONALI AI DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO I DESTINATARI DELLE MISURE REGIONALI DOTE UNICA LAVORO E AZIONI DI RETE PER IL LAVORO

PROCURA AI SENSI DELL'ART. 1392 C.C.

Il/La sottoscritto/a _____

☐ Presidente☐ Legale rappresentante pro tempore☐ Altro

della società denominata _____

con sede legale nel Comune di _____

Via _____ CAP _____ Prov. _____

telefono _____ cell. Referente _____

email _____

CF _____

Indirizzo postale (se diverso da quello legale) _____

Indirizzo Pec _____

autorizzato ☐ con procura dal competente organo deliberante della società ☐ dallo Statuto**DICHIARA DI CONFERIRE**

al sig. (cognome e nome dell'intermediario) _____

in qualità di (denominazione intermediario) _____

PROCURA SPECIALE

per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di contributo a valere sull' Avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo riguardanti la concessione di incentivi occupazionali ai datori di lavoro che assumono i destinatari delle misure regionali Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro.

Il presente modello va compilato sottoscritto con firma autografa dal/i delegante/i, scansito in formato pdf ed allegato, con firma digitale del delegato, alla modulistica elettronica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata **copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.**

Luogo e data _____

Firma (delegante) _____

Firma (delegato) _____

ALLEGATO 3 - “AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI OCCUPAZIONALI AI DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO I DESTINATARI DELLE MISURE REGIONALI DOTE UNICA LAVORO E AZIONI DI RETE PER IL LAVORO”

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL'ART.2.2 LETT.C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – **che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013:**

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento *de minimis* corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

Art. 2359 cc

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa⁽¹⁾.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati⁽²⁾.

Note:

⁽¹⁾ Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcune contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS»,
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000,
N. 445**

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare o legale rappresentante dell'impresa ¹	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale ²	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto dal bando “Bando “AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI OCCUPAZIONALI AI DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO I DESTINATARI DELLE MISURE REGIONALI DOTE UNICA LAVORO E AZIONI DI RETE PER IL LAVORO” di cui al DDUO N.”

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 Dicembre 2013), nel rispetto di quanto previsto predetto Regolamento ed esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento per la definizione del perimetro di impresa unica; le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

¹ Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

² Nel caso di professionista indicare il Luogo di esercizio prevalente.

DICHIARA
(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)

☐ Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

1. esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
e/o
2. controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
n			

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

☐ Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto sì cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

Sezione per i Professionisti che svolgono attività in forma Associata: indicare tutti i soci dello Studio Associato

	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
n			

_____li _____/_____/_____

In fede
(Il titolare/legale rappresentante
dell'impresa *)

(*) il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante indicato in precedenza a pagina 3 e non da un delegato

Regione
Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO RIGUARDANTI LA CONCESSIONE DI INCENTIVI OCCUPAZIONALI AI DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO I DESTINATARI DELLE MISURE DOTE UNICA LAVORO, AZIONI DI RETE PER IL LAVORO

Prima che Lei ci fornisca i dati

personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (Nome e cognome del lavoratore assunto, Data di Nascita, Comune di Nascita, di residenza, di domicilio e di assunzione, Provincia di nascita, di residenza, di domicilio e di assunzione, età, indirizzo di residenza, numero civico residenza, cap, Indirizzo di domicilio, numero civico domicilio, codice fiscale, telefono, email, eventuale destinatario di politica attiva regionale (es: dote unica lavoro, azioni di rete per il lavoro), data di assunzione, indirizzo di assunzione, cap. di assunzione, contratto di lavoro (con dettaglio: tempo indeterminato, determinato non inferiore ai 12 mesi/apprendistato, tempo pieno/parziale, ore settimanali medie), Tipo di CCNL, Codice COB), sono trattati al fine di svolgere le procedure amministrative relative alla concessione ed erogazione delle agevolazioni a fondo perduto finalizzati all'assunzione, richieste dalle imprese lombarde ai sensi delle seguenti norme:

- l.r. 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" così come modificata dalla l.r. del 4 luglio 2018, n. 9 che ridefinisce l'organizzazione del mercato del lavoro in Regione Lombardia;
- D.G.R. n. XI/3372 del 14 luglio 2020, approvazione schema di accordo "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020";

- D.G.R. n. XI/3870 del 17 novembre 2020, Disposizioni relative alla Dote Unica Lavoro Fase quarta di cui alla DGR n. 3470 del 5 agosto 2020 "Linee guida per l'attuazione della IV fase di Dote Unica Lavoro" – Incentivi occupazionali e indennità per i lavoratori parasubordinati;
- D.G.R. n. XI/4398 del 10 marzo 2021, Incentivi occupazionali alle imprese che assumono i destinatari delle misure regionali Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro.

La finalità del trattamento è giustificata al fine di sostenere, attraverso un pacchetto di incentivi occupazionali, le imprese che assumono i destinatari anche di politiche attive (es: Dote Unica Lavoro, Azioni di Rete per il Lavoro).

Il trattamento è effettuato ai sensi dell'art. 6, par.fo 1, lettera e) del GDPR.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti – art. 4 n. 2 del GDPR. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I suoi dati personali (Nome e cognome del lavoratore assunto, Data di Nascita, Comune di Nascita, di residenza, di domicilio e di assunzione, Provincia di nascita, di residenza, di domicilio e di assunzione, età, indirizzo di residenza, numero civico residenza, cap, Indirizzo di domicilio, numero civico domicilio, codice fiscale, telefono, email, eventuale destinatario di politica attiva regionale (es: dote unica lavoro, azioni di rete per il lavoro), data di assunzione, indirizzo di assunzione, cap. di assunzione, contratto di lavoro (con dettaglio: tempo indeterminato, determinato non inferiore ai 12 mesi/apprendistato, tempo pieno/parziale, ore settimanali medie), Tipo di CCNL, Codice COB), sono comunicati dalle **Imprese Lombarde in qualità di titolari autonomi**

dei dati a Regione Lombardia titolare del trattamento, con la finalità di consentire la verifica dei requisiti delle aziende ai fini dell'istruttoria e dei controlli amministrativi.

Responsabile del trattamento dati, per quanto riguarda la piattaforma BoL (Bandi On Line), è la Società ARIA S.p.A. con sede in via T. Taramelli 26 – Milano, nominata dal titolare del trattamento per la finalità di verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di contributo, la completezza documentale della stessa, nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.

I destinatari dei suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Tempi di conservazione dei dati

Regione Lombardia, in qualità di titolare del dato, ha deciso di stabilire in 10 anni la durata di conservazione.

Tale durata è giustificata sia sulla base dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 che stabilisce che i beneficiari sono responsabili della completezza e correttezza della documentazione e della sua conservazione per i 5 anni successivi all'erogazione del saldo, che per le ulteriori attività di rendicontazione/controllo sulle procedure amministrative/contabili.

7. Diritti dell'interessato

Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

La richiesta di istanza, per l'esercizio dei suoi diritti, dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it, all'attenzione della Direzione Generale competente: Istruzione, Formazione e Lavoro, oppure a mezzo posta raccomandata all'attenzione della citata Direzione Generale.

Si ha diritto inoltre di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.